



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

VISTO il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante “ Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli occupazionali, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale”;

VISTO il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante “ Nuove disposizioni urgenti a tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio delle imprese di interesse strategico nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 giugno 2013, n. 61;

VISTO l’articolo 1, comma 1 del citato decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, a norma del quale “...il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, può deliberare il commissariamento straordinario dell’impresa, esercitata anche in forma di società, che gestisca almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui attività produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute a causa della inosservanza, rilevata dalle Autorità competenti, dell’autorizzazione integrata ambientale, di seguito anche “a.i.a.”. Il commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro sette giorni dalla delibera del Consiglio dei Ministri e si avvale di un sub commissario nominato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi procedimenti si provvede all’eventuale sostituzione o revoca del commissario e del sub commissario”;

VISTO in particolare il comma 2 dell’articolo 1 del citato decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, a norma del quale “Il commissariamento di cui al comma 1 ha durata di 12 mesi eventualmente prorogabili di 12 mesi fino ad un massimo di 36. La prosecuzione dell’attività produttiva durante il commissariamento e’ funzionale alla conservazione della continuità aziendale ed alla destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli interventi conseguenti alle situazioni di cui al comma 1”;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, che dispone che “Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell’ambiente e della salute, che, sentito il commissario straordinario, predispongono e propongono al Ministro, entro 60 giorni dalla nomina, in conformità alle previsioni delle norme comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dei lavoratori e della popolazione e di prevenzione del

rischio di incidenti rilevanti. Il piano deve altresì prevedere le azioni ed i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge, e dell'a.i.a., la cui contestata violazione ha determinato il commissariamento. Lo schema di piano è reso pubblico, a cura del commissario, che acquisisce le eventuali osservazioni che possono essere proposte nei successivi dieci giorni, e che sono valutate dal comitato ai fini della definitiva proposta entro il termine di novanta giorni dal commissariamento”.

VISTO l'articolo 1, comma 13 del citato decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 che dispone “Il compenso omnicomprendente del commissario straordinario è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 23-bis, comma 5-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o, se dipendenti pubblici, dall'articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il compenso del sub commissario è determinato nella misura del 50 per cento di quella fissata per il commissario. Se dipendenti pubblici, il commissario e il sub commissario sono collocati in aspettativa senza assegni. Il compenso dei componenti del comitato e' determinato nella misura del 15 per cento di quella fissata per il commissario. Tutti i trattamenti economici sono per intero a carico dell'impresa”.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 giugno 2013 con il quale il Dr. Enrico BONDI è stato nominato Commissario straordinario per la società per azioni ILVA;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 giugno 2013, n. 183, con il quale è stato nominato il sub commissario nella persona del Prof. Edoardo RONCHI;

CONSIDERATO che la Dr.ssa Lucia BISCEGLIA, nata il 5 luglio 1974, è in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo in particolare alla comprovata esperienza e competenza in materia di tutela della salute;

CONSIDERATO che l'Ing. Giuseppe GENON, nato il 10 ottobre 1945, è in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo in particolare alla comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente;

CONSIDERATO che il Dr. Marco LUPO, nato il 30 novembre 1969, è in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo in particolare alla comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente;

DECRETA

Articolo unico

1. E' costituito il comitato di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61.

2. Sono nominati componenti del Comitato la Dr.ssa Lucia BISCEGLIA, l'Ing. Giuseppe GENON e il Dr. Marco LUPPO.
3. Il Comitato resta in carica per il tempo strettamente necessario all'approvazione del piano da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, con successivo decreto sarà determinato il compenso omnnicomprensivo spettante ai componenti del Comitato. Resta inteso che tutti i trattamenti economici sono a carico della società per azioni ILVA, con questo escludendo qualsivoglia compenso o rimborso spese a carico dell'Amministrazione, a qualsiasi titolo richiesti.
5. Il Comitato assicura il necessario coordinamento con la Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare competente per materia, e può avvalersi, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite, del supporto tecnico e operativo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), senza costi per il Comitato e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Comitato comunica al commissario e al subcommissario la istruttoria completa e la proposta del piano di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, prima della trasmissione al Ministro; consente altresì la partecipazione del sub commissario all'attività istruttoria.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo per la registrazione.

Andrea Orlando

